

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **239/1989** (ECLI:IT:COST:1989:239)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Udienza Pubblica del **07/03/1989**; Decisione del **13/04/1989**

Deposito del **21/04/1989**; Pubblicazione in G. U. **03/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15270**

Atti decisi:

N. 239

ORDINANZA 13-21 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria), promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1988 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Buontempo Eugenio e la Cartiere di Arbatav s.p.a. ed altri, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Buontempo Eugenio, delle Cartiere Riunite Donzelli ed altre, della S.p.a. Pizzi, e delle Cartiere Burgo S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Sandro Amorosino per la S.p.a. Pizzi e Mario Sanino per le Cartiere Burgo s.p.a. e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Eugenio Buontempo contro la Cartiera di Arbatax s.p.a. e altre società per azioni, tutte in amministrazione straordinaria, il giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 settembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25, 102, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 391, nella parte in cui attribuisce alla competenza dei tribunali amministrativi regionali le controversie concernenti la vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione controllata, anche se vertenti su diritti soggettivi e indipendentemente da questioni di legittimità di atti o provvedimenti amministrativi intervenuti al riguardo, disponendo l'estinzione d'ufficio dei giudizi in materia già pendenti davanti al giudice ordinario, nonché la cessazione degli effetti dei provvedimenti giudiziali relativi ai beni suddetti;

che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite entrambe le parti del giudizio a quo, l'attore insistendo per l'accoglimento della questione, le convenute eccepandone preliminarmente l'inammissibilità, in quanto sollevata da un giudice "privo di competenza giurisdizionale, essendo stato proposto, precedentemente all'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte, il regolamento preventivo di giurisdizione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha affermato in numerose pronunce l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, segnatamente quando le norme sospette di incostituzionalità rilevino proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione (sentenze n. 221 del 1972, n. 135 del 1975, nn. 118 e 186 del 1976, n. 43 del 1977, n. 43 del 1980, n. 173 del 1981);

che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi da tale orientamento;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 102, 103 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.